



TRIBUNALE DI ROMA
Sedicesima Sezione Civile
(ex Terza Sezione Civile)

Il Giudice

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13/3/2018 e visti gli atti;

letta l'istanza ex art. 23, 3° comma, c.c., depositata in data 12/12/2017, in cui gli attori Nucara Francesco e Pacor Sergio (avv.ti Fabrizio Schiavone e Andrea Musacchio), premesso di essere tesserati iscritti al Partito Repubblicano Italiano (nel prosieguo anche solo PRI) e richiamato il pendente giudizio di merito, avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assunta in occasione della riunione del Consiglio Nazionale del PRI dell'1/12/2017, in quanto invalida (nulla o annullabile), hanno instato in via d'urgenza per “ ... la sospensione dell'efficacia della deliberazione impugnata (id est delibera del Consiglio Nazionale del Partito Repubblicano assunta in data 01.12.2017) e tutti gli atti e provvedimenti conseguenti con tutte le naturali conseguenze di legge. ...”;

letta la memoria difensiva del resistente Partito Repubblicano Italiano (avv.to Aldo De Caria, in definitiva sostituzione dell'avv.to Alfonso Porfido), che ha concluso per il rigetto della richiesta di sospensiva, con vittoria di spese;

lette le ulteriori memorie delle parti, depositate nei termini concessi;

sentita la discussione;

osserva quanto segue.

Premesso che è pendente fra le parti giudizio di merito, avente ad oggetto l'impugnazione della delibera del Consiglio Nazionale del PRI, svoltosi a Forlì in data 1/12/2017, in quanto asseritamente nulla o annullabile, va rilevato che gli odierni ricorrenti hanno chiesto in via cautelare la sospensione dell'esecuzione della predetta delibera e di “ ... tutti gli atti e provvedimenti conseguenti con tutte le naturali conseguenze di legge ...”, allegando che ne ricorrevano i presupposti sia quanto al *fumus boni iuris*, attesi i vari vizi che riguardavano la convocazione e lo svolgimento dei lavori del predetto Consiglio Nazionale, sia quanto al *periculum*, attesa la celebrazione del Congresso Nazionale del PRI, prevista per i



giorni 8-9-10 dicembre 2017, e la tematica del tesseramento, incidente sullo svolgimento del Congresso stesso.

Le questioni attinenti alla rituale costituzione in questo subprocedimento del resistente PRI possono ritenersi superate a seguito della costituzione in giudizio dell'avv.to De Caria, quale nuovo procuratore, a seguito di mandato rilasciato dal segretario del partito (cfr. documentazione in atti).

Non merita condivisione l'eccezione di arbitrato sollevata dalla difesa di parte resistente (cfr. verbale di udienza del 13/3/2018: "... L'avv.to De Caria insite come in atti, rilevando che l'eccezione di compromesso può anche essere rilevata dal Giudice d'ufficio; ..."), in quanto, a prescindere da ogni altra considerazione (cfr. verbale di udienza del 13/3/2018: "... L'avv.to Schiavone contesta, in quanto tardiva e comunque non sollevata nel giudizio di merito, l'eccezione di controparte in tema di arbitrato e di clausola compromissoria, eccezione in ogni caso infondata nel merito in quanto violativa dell'art. 818 c.p.c. e di diritti indisponibili; ..."), è sufficiente osservare, premesso ad ogni buon conto che si tratta di eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio, che, nel caso di procedimento cautelare in corso di causa, il giudice del merito è funzionalmente competente a decidere sull'istanza cautelare (cfr. art. 669, 1° comma, c.p.c.), a prescindere da quello che possa poi essere la decisione nel merito. Del resto lo stesso art. 669 *quinquies* c.p.c. corrobora detta conclusione, a prescindere dalla ammissibilità ovvero dalla fondatezza, nel caso che qui ci occupa, della sollevata eccezione di arbitrato.

In relazione all'invocato rimedio ex art. 23, 3° comma, c.c. ("Il presidente del Tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi"), deve ribadirsi che si è in presenza di una di quelle ipotesi normative (cfr. anche art. 1109, secondo comma, c.c., in tema di sospensione di deliberazioni assunte dai partecipanti alla comunione; art. 1137, secondo comma, c.c., in tema di sospensione di deliberazione di assemblea condominiale; art. 2287, secondo comma, c.c., in tema di sospensione di delibera di esclusione di socio di società di persone; art. 2378, terzo comma, c.c., in tema di sospensione di deliberazione di assemblea di società per azioni, applicabile anche alla deliberazione di assemblea di società a responsabilità limitata per effetto del rinvio contenuto nell'art. 2479 ter, ultimo comma, c.c.), che prevedono l'adozione di provvedimenti tipici, aventi natura sostanzialmente cautelare, nel corso del processo di merito relativo al diritto oggetto dell'invocata cautela.



Si tratta dunque di un provvedimento di natura cautelare, funzionale a conseguire anticipatamente parte degli effetti dell'azione di annullamento di cui al primo comma dello stesso art. 23 c.c., onde evitare che il tempo necessario alla decisione, con autorità di giudicato, in ordine alla proposta impugnazione possa vanificare gli effetti pratici cui l'azione è preordinata: nel caso di specie -come detto- già risulta proposta, nelle forme del processo ordinario di cognizione, l'impugnazione avverso la predetta delibera di cui è stata assunta l'invalidità.

Va ribadito -come da pacifica giurisprudenza di questa Sezione- che la disciplina impugnatoria ex art. 23 c.c. deve ritenersi applicabile non solo alle deliberazioni dell'assemblea dell'associazione, ma anche a quelle di tutti gli organi (monocratici o collegiali) dell'ente, che incidono nella materia dei diritti soggettivi degli associati e questo al fine di evitare che l'associato, che lamenti una lesione ai propri diritti soggettivi, rimanga privo di tutela per il solo fatto che l'atto, che si assume lesivo, promani da un organo diverso dall'assemblea.

Quanto alla procedura da seguire, evidenzia il Giudice, anche in questo caso come da consolidata giurisprudenza dell'Ufficio, che in base all'art. 669 *quaterdecies* c.p.c. le disposizioni relative al procedimento cautelare possono trovare applicazione ai provvedimenti di natura cautelare previsti da disposizione contenuta nel codice civile, purché le prime siano "compatibili" con tali provvedimenti, con la conseguenza p.es. che nel rapporto fra le disposizioni rispettivamente contenute nell'art. 669 *ter* c.p.c. (in tema di competenza cautelare anteriore alla causa di merito) e nell'art. 23, terzo comma, c.c., le seconde prevalgono sulle prime perché costituenti, quanto al procedimento, diritto speciale derogativo del diritto generale, e che pertanto non sarebbe possibile un provvedimento cautelare *ante causam*.

Viceversa non vi è p.es. incompatibilità assoluta quanto ai presupposti (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*), sottesi al ricorso cautelare.

Al riguardo, ricordato che l'art. 23, 3° comma, c.c. subordina l'adozione del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della deliberazione impugnata alla verifica della sussistenza dei "gravi motivi", si osserva che è pur sempre necessario delibare -da un lato- la verosimile fondatezza della domanda di colui che impugna e -dall'altro- la gravità delle conseguenze, per l'associato impugnante e per la associazione, derivanti dall'esecuzione e dal successivo annullamento della deliberazione.

Tanto premesso, si osserva che la prima questione da esaminare riguarda l'ambito applicativo del potere di sospensione, in relazione ai profili esecutivi connessi all'atto impugnato.



Orbene il citato terzo comma dell'art. 23 c.c. prevede la possibilità di “ ... sospendere ... l'esecuzione della deliberazione impugnata, ... ” e contiene una disposizione identica a quella contenuta nel 3° comma dell'art. 2378 c.c., in cui si parla appunto di richiesta di “... sospensione dell'esecuzione della deliberazione ...”.

Al riguardo, ricordata la distinzione fra ‘esecutività della deliberazione’ -ossia come possibilità della deliberazione di essere eseguita- e ‘efficacia della deliberazione’ -ossia come possibilità di produrre effetti-, in base ad una prima tesi, basata sul dato testuale, la norma consentirebbe la sospensione dell'esecuzione materiale della deliberazione; quindi la sospensione riguarderebbe solo i concreti atti esecutivi della deliberazione, se ed in quanto materialmente possibili, e non l'atto deliberativo e i suoi effetti.

Secondo altra tesi, più estensiva, il termine esecuzione non farebbe riferimento alla fase strettamente materiale di attuazione di quanto deciso, ma riguarderebbe la possibilità di efficacia della deliberazione; quindi secondo questa tesi si dovrebbe far riferimento ai perduranti effetti della deliberazione nella vita associativa, come p.es. nel caso di deliberazione di aumento del capitale, in quanto, benché p.es. l'aumento deliberato sia stato già sottoscritto ed anche versato, la deliberazione continua ad avere effetti sulla vita sociale, stante la perdurante incidenza della stessa sui diritti sociali dei singoli soci.

L'importanza della scelta dell'una o dell'altra soluzione è di tutta evidenza nel caso di deliberazioni prive di esecuzione, ossia meramente dichiarative e quindi non richiedenti una specifica attività esecutiva -si pensi alle deliberazioni di approvazione dei bilanci- ovvero di deliberazioni che hanno già avuto completa esecuzione -si pensi al caso della deliberazione assembleare, con cui è stato deciso di stipulare un contratto e questo è stato effettivamente stipulato- e sul punto la giurisprudenza dell'Ufficio è nel senso di aderire all'interpretazione più estensiva.

Nel caso di specie, premesso che con la delibera del CN qui impugnata dell'1/12/2017 era stato “ ... delibera(to) ed approva(to) all'unanimità, con l'astensione del consigliere Barbiani, di ratificare quanto deliberato dalla DN del 16 Settembre 2017 con la conseguente conferma della celebrazione del Congresso Nazionale per i giorni 8, 9 e 10 Dicembre 2017 presso l'Hotel Parco dei Principi di Roma ...” (cfr. doc. 7 allegato al ricorso), è sufficiente osservare che il Congresso si è regolarmente svolto nelle date indicate, come risulta dal “Verbale del 48° Congresso Nazionale del Partito Repubblicano Italiano”, nel cui *incipit* è dato leggere che “ ... Il giorno otto del mese di dicembre dell'anno 2017, presso il Grand Hotel Parco dei Principi di Via Gerolamo Frescobaldi in Roma, alle ore 17.00 si dà inizio ai



lavori del 48° Congresso Nazionale del Partito. ...” (cfr. doc. 11, prodotto dal resistente con la memoria autorizzata).

Al riguardo è dunque agevole rilevare che la delibera dell'1/12/2017 ha avuto completa esecuzione ed ha esaurito i suoi effetti con la celebrazione del Congresso Nazionale, avvenuta addirittura prima ancora del deposito del ricorso cautelare.

Dunque, a prescindere da ogni questione sulla validità o meno della delibera del CN dell'1/12/2017, ciò che rileva in questa sede è che pacificamente la delibera impugnata, relativa appunto all'indicazione dei giorni di svolgimento del Congresso Nazionale (8-9-10/12/2017) ed allo svolgimento del Congresso stesso (cfr. citato doc. 7 di parte ricorrente), non ha -né può produrre- più alcun effetto e quindi la delibera del CN, viziata o meno che sia, ha esaurito tutti i suoi effetti e non può essere sospesa, impregiudicata ogni valutazione di merito sulla sua validità.

Nel ricorso è stata chiesta anche la sospensione di “ ... tutti gli atti e provvedimenti conseguenti ...”, ma è evidente che non è possibile decidere sulla estensione degli effetti della sospensione oltre alla specifica delibera impugnata.

Le superiori osservazioni assorbono ogni altra questione connessa ai requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* in relazione alla richiesta di sospensione ex art. 23, 3° comma, c.c..

Il regime delle spese verrà regolato con la sentenza definitiva, all'esito del pendente giudizio di merito.

P.Q.M.

- rigetta l'istanza cautelare ex art. 23, 3° comma, c.c., avendo la delibera del Consiglio Nazionale del PRI dell'1/12/2017, impugnata nel pendente giudizio di merito, ormai esaurito tutti i suoi effetti;
- rimette all'esito del pendente giudizio di merito la regolamentazione delle spese di lite;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Roma, 10/4/2018

Il giudice
dott. Francesco Remo Scerrato

